



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 146 del 21 OTT. 2011

Oggetto: Ricorso " Iudicello Antonino c/ Provincia Regionale di Messina" – Tribunale di Messina sez. Lavoro. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° U.D. Affari Legali U.O. Legale e Contenzioso
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Ricorso "Iudicello Antonino c/ Provincia Regionale di Messina" – Tribunale di Messina sez. Lavoro. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 31/05/2011 il sig. Iudicello Antonino, già dipendente di questa Provincia Regionale di Messina, con la qualifica di collaboratore professionale stradale, sino alla data del 13/11/2009, data del licenziamento a seguito di procedimento disciplinare, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Messina sez. Lavoro, perché venga dichiarata : 1) l'illegittimità del provvedimento di trasferimento adottato con ordini di servizio n. 946 del 2/04/2007 e n. 3581 del 7/12/07; 2) l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della retribuzione, adottata con determina dirigenziale n.4/PD del 106/08/2009 per le reiterate assenze del dipendente dal posto di lavoro assegnatogli; 3) la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato, a seguito di ulteriore procedimento disciplinare per il perdurare del comportamento volutamente omissivo e reiterato del dipendente;

RILEVATO che le domanda spiegate nei confronti della Provincia sono prive di fondamento, essendo state svolte legittimamente le procedure disciplinari, che hanno poi condotto al licenziamento dell'odierno ricorrente, per le sue reiterate e ingiustificate inadempienze agli ordini servizio impartitigli dal suo Dirigente e per l'assenza dal posto di lavoro dal novembre 2008 al novembre 2009;

CONSIDERATO, peraltro, che, il ricorrente, licenziato per le succiate e gravi motivazioni, non ha ottemperato nemmeno alla richiesta di questa Amministrazione di avere rimborsati gli stipendi illegittimamente percepiti nel periodo sopraindicato, ammontanti a € 15.652,28= ;

CHE, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi e resistere in giudizio, a proporre domanda riconvenzionale al fine di richiedere la restituzione delle somme

illegittimamente percepite dal Iudicello e a nominare a tali fini un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.200,00 =, comprensivi di C.P.A. e I.V.A. suscettibili, tuttavia di maggiorazione nella misura del 10%, in caso di vittoria in giudizio della Provincia, di tale somma i € = lordi ,comprensivi di C.P.A. e I.V.A. a titolo di acconto, vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce “Spese per liti, arbitrati, ecc...” del Bilancio Provinciale 2011 in corso di approvazione, **dando atto che l’assunzione della presente spesa si rende necessaria a indifferibile, al fine di garantire la tutela degli interessi di questa Provincia Regionale**, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell’iter dell’incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi e resistere in giudizio, a proporre domanda riconvenzionale al fine di richiedere la restituzione delle somme illegittimamente percepite dal Iudicello e a nominare a tali fini un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;


DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.200,00 =, comprensivi di C.P.A. e I.V.A. suscettibili, tuttavia di maggiorazione nella misura del 10%, in caso di vittoria in giudizio della Provincia, di tale somma i € = lordi ,comprensivi di C.P.A. e I.V.A. a titolo di acconto, vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce “Spese per liti, arbitrati, ecc...” del Bilancio Provinciale 2011 in corso di approvazione, **dando atto che l’assunzione della presente spesa si rende necessaria a indifferibile, al fine di garantire la tutela degli interessi di questa Provincia Regionale,** mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell’iter dell’incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all’approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:


- 1. Copia ricorso

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA




Addi, 27.07.2011

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



IL PRESIDENTE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE


In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi

27.7.2011

IL DIRIGENTE

(Avv. Anna Maria Tripodo)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi

21 OTT. 2011

IL DIRIGENTE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò



Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi

21 OTT. 2011


2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 946 Atto _____ del _____

Importo € 2200,00


Disponibilità Cap. 2250 Bil. 2011

Messina 13/10/11 Il Funzionario



IL DIRIGENTE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò



IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

Comm. Dott. Giuseppe SFADARO

f.to

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione N pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 25 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
Via Felice Bisazza n. 30
98122 MESSINA - Tel. 090.675520
Cod. Fisc. TRB GPP 69S28 C351W
Partita IVA 01986540837

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

31 MAG 2011

TRIBUNALE DI MESSINA

31 MAG 2011

1° DIPARTIMENTO * U.D.

Sezione lavoro

1° DIPARTIMENTO - * U.D.

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

C. G. 23/9/2011

Costituisco e nomino rappresentarmi e difender ogni fase e grado del presente giudizio anche di opposizione e di esecuzione, l'Avv. Gius. Tribulato conferendogli la più ampia facoltà di legge compresa quella di rinunciare agli atti del giudizio e transigere in controversia, eleggo domicilio a Messina via Felice Bisazza, n. 30. Autorizzo al trattamento dei dati personali, comuni, sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. 196/03.

*Giudicello
Antonino
per intervento
F.to Av. GIUSEPPE
TRIBULATO*

nell'interesse del sig. IUDICELLO ANTONINO nato a Castel di Lucio (ME) il 19/07/1948, elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (tel 090675520; fax 090 675369; e-mail: tribulatosegreteria@giuffrè.it), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto;

ricorrente

contro

- la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato presso la sede legale in Messina;

resistente

Oggetto: Declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato; diritto alla reintegra nel posto di lavoro; annullamento precedente sanzione disciplinare conservativa; risarcimento di ogni danno patito e patendo.

PREMESSO IN FATTO

Il ricorrente è stato dipendente della Provincia Regionale di Messina con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di Collaboratore Professionale Stradale (in seguito CPS), sino al 13/11/2009, data di licenziamento. La vicenda che portava al licenziamento per cui è causa trae origine dalla mancata ottemperanza da parte del sig. Iudicello, ad un ordine di trasferimento adottato dalla Provinciale Regionale di Messina, per il quale ad oggi pende giudizio innanzi codesto On.le Tribunale.

Al sig. Iudicello, infatti, veniva assegnato un gruppo stradale da percorrere all'interno del quale espletava le mansioni della qualifica di

2269/02

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
31/05/2011
Protocollo n°0020445/11

appartenenza consistenti nel presidiare il tratto stradale, c.d. "cantone" assegnato.

Con ordine di servizio n. 333/ES del 07/04/2006 al ricorrente venivano assegnati i gruppi stradali n. 34, n. 35 e n. 36, tutte strade provinciali prossime al Comune di Castel di Lucio, luogo di residenza dello stesso.

Al ricorrente veniva, altresì, fornita una autovettura della Provincia Regionale, necessario mezzo di lavoro per poter presidiare i gruppi stradali citati e venivano rimborsate tutte le spese per l'utilizzo del citato mezzo.

Con ordine di servizio n. prot. 946 del 02/04/2007 la Provincia Regionale di Messina trasferiva il ricorrente sulle strade provinciali ricadenti nei Comuni di Raccuia, Ucria, Sinagra, Ficarra, Brolo e Piraino distanti oltre cento chilometri dai gruppi stradali di precedente assegnazione ricadenti, peraltro, sotto diversa unità operativa.

Con successivo ordine di servizio n. prot. 3581/7/2 del 07/12/2007 la Provincia Regionale di Messina integrava il precedente ordine di servizio n. prot. 946/2007 ampliando la zona da presidiare a tutti i gruppi stradali dal n. 18 al n. 24.

Successivamente, con comunicazione di servizio n. 43/ES del 15/01/2008 il ricorrente veniva privato dell'automezzo assegnatogli con il quale ogni giorno era costretto a percorrere oltre duecento chilometri per raggiungere la sede di lavoro per far poi rientro alla propria residenza, e gli veniva comandato di raggiungere la sede di lavoro con mezzi pubblici.

Poiché vane erano risultate tutte le missive e le richieste inoltrate al proprio datore di lavoro, finalizzate da un lato ad avversare il provvedimento di trasferimento dai gruppi stradali n. 34, n. 35 e n. 36 originariamente assegnati, in quanto illegittimo ed immotivato, e dall'altro ad evidenziare l'impossibilità materiale di servirsi di mezzi pubblici per raggiungere le nuove sedi di lavoro (trattasi di strade montane distanti parecchi chilometri), il sig.

Iudicello Antonino nel mese di febbraio 2008 richiedeva in via d'urgenza al Tribunale di Messina provvedimento cautelare volto a sospendere l'efficacia del trasferimento citato.

La richiesta cautelare veniva rigettata dalla sezione lavoro del Tribunale civile di Messina sia in sede cautelare che in sede di reclamo.

Poiché, il ricorrente non prendeva servizio presso la sede di nuova assegnazione, la Provincia Regionale di Messina provvedeva ad avviare procedimento disciplinare per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, che si concludeva con la Determina Dirigenziale b. 21/PD del 26/10/2008 irrogante la sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quindici giorni.

L'Ente datoriale oltre ad attuare la sanzione disciplinare citata provvedeva al recupero del salario accessorio già corrisposto al dipendente a far data 27/02/2008.

Il trasferimento e la sanzione conservativa citata venivano impugnati anche nel merito dal ricorrente proponendo ricorso ex art. 414 c.p.c. tutt'oggi pendente innanzi il Tribunale di Messina (RG: 3681/2009; GL dott.ssa Cannizzaro, prossima udienza fissata per il 24/11/2011).

La Provincia Regionale di Messina, non revocava e/o sospendeva mai il precedente provvedimento di trasferimento e non accettava lo svolgimento della prestazione di lavoro presso la precedente sede, inoltre, poiché il ricorrente non si presentava presso la nuova sede di lavoro parte resistente provvedeva sin dal luglio 2008 a sospendere l'erogazione di tutte le indennità accessorie contrattualmente previste decurtando di fatto mensilmente le buste paga del sig. Iudicello dell'importo di € 400,00.

Con successivo ordine di servizio emesso con **Determina Dirigenziale n. 4/PD del 06/08/09**, la Provincia Regionale di Messina sanzionava l'assenza del ricorrente dai gruppi stradali assegnati con ordini di

servizio n. 946/07 e n. 3581/07 con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione fino a mesi sei.

Con nota n.prot. 16499/10 del 05/05/10, a firma del Dirigente A. Calabrò, l'Ente datoriale comunicava al ricorrente di voler procedere al recupero delle retribuzioni erogate dal mese di novembre 2008 al mese di novembre 2009 per un importo complessivo pari ad € 15.652,28 per assenza ingiustificata dal proprio posto di lavoro.

Tale provvedimento veniva contestato con raccomandata a/r del 10/06/09 evidenziando che nei confronti del sig. Iudicello la Provincia Reg.le di Messina non aveva mai adottato un provvedimento disciplinare per la dedotta assenza dal posto di lavoro, rilevando altresì che la dedotta assenza era ampiamente conosciuta dalla Provincia Reg.le di Messina e tollerata in attesa degli esiti del giudizio di merito avente ad oggetto il trasferimento illegittimo del sig. Iudicello a suo tempo adottato.

Con successiva **Determinazione Dirigenziale n. 7/PD del 03/11/09** la Provincia Reg.le di Messina licenziava il ricorrente per la dedotta assenza dal proprio posto di lavoro; sanzione disciplinare che veniva impugnata con raccomandata a/r del 05/01/2010.

Il sig. Iudicello Antonino, rappresentato e difeso come in atti, si vede costretto ad adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo con statuizione del proprio diritto alla reintegra nel posto di lavoro per i seguenti motivi di

DIRITTO

1°) Eccezione d'inadempimento – Assenza di alcun obbligo da parte del lavoratore di presentarsi presso le strade provinciali ricadenti nei Comuni di Raccuia, Ueria, Sinagra, Ficarra, Brolo e Piraino per la dedotta illegittimità del disposto trasferimento.

Nessuna assenza ingiustificata dal posto di lavoro (Comuni montani di Raccuia, Ucria, Sinagra, Ficarra, Brolo e Piraino distanti oltre cento chilometri dai gruppi stradali di precedente assegnazione ricadenti, peraltro, sotto diversa unità operativa) è imputabile al sig. Iudicello in quanto lo stesso poteva legittimamente rifiutarsi di eseguire l'ordine datoriale di trasferimento in quanto illegittimo e, pertanto, nullo.

E' bene evidenziare che la giurisprudenza del Massimo Consesso si è già pronunciata su casi simili, affermando il principio a mente del quale rientra nel pieno diritto del lavoratore rifiutarsi di prestare la propria attività lavorativa presso la sede ove illegittimamente risultava essere stato trasferito. La sanzione espulsiva irrogata a seguito della mancata ottemperanza al predetto ordine di trasferimento verrebbe ad essere travolta in caso di annullamento del provvedimento di trasferimento.

- Cfr.: ***“Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. (Nella specie il lavoratore, in luogo di assumere servizio nell'unità produttiva cui era destinato, aveva offerto la sua prestazione nel luogo in cui la svolgeva in precedenza, ricevendo un rifiuto a riceverla; successivamente non aveva più ripreso servizio nella nuova sede malgrado che l'agitazione sindacale intrapresa a seguito del suo trasferimento fosse stata sospesa. La S.C ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimità del licenziamento adottato a seguito di trasferimento già dichiarato antisindacale). (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2004, n. 4771).***

- Cfr.: ***“Gli art. 2086 e 2104 c.c. che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore vanno interpretati alla luce del generale principio secondo cui ciascuna parte contrattuale può pretendere e deve fornire soltanto le prestazioni previste nel contratto. Ne consegue che, da un lato, i superiori gerarchici non possono richiedere prestazioni che siano chiaramente escluse dal contratto medesimo e che, dall'altro, il lavoratore - che non voglia attendere l'esito del giudizio in sede sindacale o giudiziaria - ha diritto di rifiutare prestazioni di tale tipo, correndo il rischio, conseguente a tale comportamento, di essere successivamente ritenuto***

responsabile di inadempimento qualora venga eventualmente accertata la legittimità dell'ordine disatteso." (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/1999, n. 5643).

- Cfr.: *"La mancata prestazione del dipendente presso l'unità produttiva ove è stato illegittimamente trasferito, costituisce legittima eccezione di inadempimento ed è pertanto illegittimo il conseguente licenziamento per asserita assenza ingiustificata.* (Corte appello Firenze, 04/03/2003).

Alla luce delle superiori argomentazioni si ritiene che il licenziamento per cui è causa deve essere dichiarato illegittimo perché il rifiuto di prendere servizio la nuova sede di lavoro era ampiamente giustificato dall'illegittimità del pregresso trasferimento

Poiché, come detto, il trasferimento citato veniva prontamente impugnato innanzi la competente Autorità Giudiziaria, ci si riporta a tutto quanto dedotto, eccetto nel ricorso già presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente (RG 3681/09 del Tribunale di Messina), chiedendo contestualmente la riunione del presente procedimento a quello pendente presso la sezione lavoro del Tribunale di Messina, GUL dott.ssa Cannizzaro, Nrg. 3681/09, che sarà chiamato alla prossima udienza del 07/04/2011.

II) Violazione dell'art. 2103 c.c.; Insussistenza di alcuna valida ragione e/o motivo sotteso al provvedimento di trasferimento.

La Provincia Regionale di Messina con Ordine di servizio n. 946/2007 disponeva il trasferimento del sig. Iudicello nei Comuni di Raccuia, Sinagra, Ucria, etc, giustificando lo stesso sulla necessità di un coordinamento degli esecutori stradali in forza sulle SS.PP. ricadenti nei comuni di Raccuia, Ucria ecc., al fine di rendere più efficace il servizio di Viabilità.

Si tenga presente che il trasferimento de quo veniva indicato come "temporaneo", ma in realtà non poteva certo considerarsi tale per la sua obbiettiva durata che si protraeva ininterrottamente per oltre due anni sino alla data del licenziamento del ricorrente.

Inoltre, non sussisteva nemmeno una particolare e nuova ragione datoriale di tipo organizzativo e/o quant'altro che potesse giustificare tale provvedimento di trasferimento, posto che nessuna esigenza particolare sopravveniva rispetto al passato in tali gruppi stradali, se si considera soprattutto che l'unità produttiva di destinazione risultava priva di CPS da tempo immemorabile, in considerazione dell'esiguo numero di CPS in organico, (solo cinque) a fronte di una pianta organica che ne prevedeva ventinove.

Peraltro, tutti i CPS in forza alla Provincia Regionale di Messina risultavano assegnati in zone limitrofe alla propria residenza e vi era una vera e propria prassi di assegnazione degli esigui CPS in forza in zone limitrofe alle rispettive residenze.

Si tenga presente, inoltre, che al sig. Iudicello, dall'aprile 2007 al gennaio 2008, per potersi recare presso i gruppi stradali in cui veniva trasferito, veniva munito di autovettura e di telepass; tale mezzo permetteva al ricorrente di poter raggiungere il luogo di lavoro in maniera quantomeno agevole considerata l'ubicazione dei Comuni presso cui doveva recarsi, ricevendo altresì il rimborso di tutte le spese sostenute durante tale periodo. I superiori gerarchici del Iudicello erano perfettamente a conoscenza dell'utilizzo del mezzo.

Successivamente, in data 15/01/08 la Provincia Regionale di Messina privava il dipendente dell'autovettura di servizio rendendo praticamente impossibile allo stesso il raggiungimento delle zone montane di nuova assegnazione, difficili da raggiungere soprattutto nella stagione invernale stante le impervie condizioni climatiche e l'assenza di collegamento delle stesse con mezzi pubblici. A ciò si aggiunga che la Provincia Regionale negava al dipendente persino il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici pari a circa € 350,00 mensili.

Si vuole, inoltre, evidenziare che i restanti CPS risultano assegnati nei rispettivi gruppi stradali da anni e non sono mai stati oggetto di provvedimenti di trasferimento "temporanei" o "definitivi".

Il provvedimento di trasferimento è pertanto illegittimo, per tutte le motivazioni esposte sia in seno al presente atto che in seno al ricorso pendente presso Codesto Tribunale al cui contenuto si rimanda, così come **illegittima risulta essere sia la sanzione disciplinare irrogata per assenza dalla nuova sede di lavoro, consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi (Determina Dirigenziale n. 4/PD del 06/08/2009), che il successivo licenziamento disciplinare comminato con Determina Dirigenziale n. 7/PD del 13/11/2009 avente la sua unica ragione giustificativa nella mancata ottemperanza all'ordine di trasferimento citato.**

III) Diritto alla reintegra ex art. 18 l. 300/700 ed al risarcimento di ogni danno patito e patendo.

Il licenziamento del sig. Iudicello Antonino, è illegittimo perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo e lo stesso vanta il diritto alla reintegra ex art. 18 l. 300/70 nonché il diritto al pagamento degli stipendi lordi dovuti e non corrisposti dalla data dell'illegittimo recesso alla data di effettiva ripresa del servizio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge nonché il diritto al versamento di ogni contribuzione di legge.

Il ricorrente chiede, altresì, l'annullamento della sanzione conservativa irrogata (sospensione di sei mesi dal servizio e dallo stipendio) con corresponsione degli emolumenti illegittimamente trattenuti per tale causale nonché rivendica il diritto ad essere risarcito di tutti i danni patrimoniali ed esistenziali patiti e patendi per la vicenda per cui è causa.

Come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo di parte successivamente al trasferimento sopradedito, la Provincia Regionale di Messina dapprima privava il ricorrente di ogni emolumento accessorio contrattualmente maturato e dovuto (a titolo esemplificativo: progressione economica orizzontale, assegni ad personam, indennità comparto, ind. art. 16 c.1 e 2; fondo produttività, si rimanda alle buste paga allegate) e successivamente non corrispondeva più alcun trattamento stipendiale e provvedeva a recuperare (mediante compensazione) il trattamento tabellare in precedenza erogato.

Sin da adesso si chiede CTU contabile al fine di procedere al calcolo di ogni spettanza retributiva tabellare ed accessoria dovuta al ricorrente dal 15/01/2008 sino alla data dell'illegittimo licenziamento e si chiede la condanna di parte avversa alla corresponsione dei relativi importi con ogni onere accessorio.

PQM

Il sig. Iudicello Antonino, rappresentato e difeso come in atti chiede che l'ill.mo Tribunale adito previa fissazione di udienza di comparizione parti voglia accogliere le seguenti domande:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento adottato con gli ordini di servizio n. prot. 946 del 02/04/07 e n. prot. 3581/7/2 del 07/12/07 e per l'effetto annullare lo stesso accertando e dichiarando il diritto a prestare servizio presso i gruppi stradali di precedente assegnazione (n. 34, n. 35 e 36);

2) accertare e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare irrogata per assenza dalla nuova sede di lavoro consistente nella sospensione dal servizio e della retribuzione fino a sei mesi (Determina Dirigenziale n. 4/PD

del 06/08/2009) e per l'effetto condannare la Provincia Regionale di Messina a pagare gli stipendi trattenuti oltre oneri accessori;

3) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con Determinazione Dirigenziale n. 7/PD del 03/11/09 e per l'effetto ordinare alla Provincia Regionale di Messina di reintegrare il ricorrente ai sensi dell'art. 18 l. 300/70;

4) in via del tutto subordinata e degradata ordinare al datore di lavoro la riassunzione del dipendente ai sensi dell'art. 8 l. 604/66;

5) condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni causati al dipendente in misura quantomeno pari alla mancata percezione delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra con ogni conseguente regolarizzazione contributiva assistenziale e previdenziale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo ed in via meramente subordinata condannare parte resistente al pagamento della indennità dovuta ai sensi dell'art. 8 l. 604/1966;

6) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni sia patrimoniali che esistenziali patiti e patenti a causa dei comportamenti illegittimi posti in essere dalla Provincia Regionale di Messina per le illegittime trattenute e decurtazioni sul proprio trattamento stipendiale sin dal 15/01/2008 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle somme dovute così come quantificate da CTU di cui se ne chiede l'ammissione;


7) condannare la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese e compensi di difesa oltre IVA, CPA e Rimborso spese generali come per legge di cui se ne chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

In via istruttoria:

- si produce la documentazione come indicata in indice al fascicolo di parte;
- si chiede che sia ordinato alla Provincia Regionale di Messina il deposito di tutte le buste paga del ricorrente dal 15/01/2008 alla data del licenziamento nonché di ogni documentazione attestante le trattenute operate sia per emolumenti accessori che tabellari, nel predetto periodo;
- si chiede CTU contabile al fine di determinare le differenze stipendiali dovute al ricorrente per il periodo successivo al 15/01/2008.

Messina, 09/04/2011

avv. Giuseppe Tribulato



Depositato in cancelleria il 11/04/2011
Il cancelliere

De Causel



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO



Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

per la discussione della causa e la comparizione personale delle parti davanti a sé l'udienza del 22.9.2011 ore 09.00 e segg. , disponendo che copia del presente decreto del ricorso sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, nei termini di legge.

Messina 17.5.2011

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dot. Gen. G. Di Bella)

Deposito in Cancelleria

18/5/11
IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA
Il Funzionario di Cancelleria
Dot. Gen. G. Di Bella

Il copia conforme al r. g. n. 1001

18.5.2011



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il sujesteso atto a:

- PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale via XXIV Maggio, Messina.

*Il mio Ufficio è stato
completato Barbone d.p.*

31/5/11

